

Avviso per raccolta preventivi per affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/23 del servizio di supporto giuridico -amministrativo in materia riguardante il patrimonio immobiliare

DISCIPLINARE

ART. 1 – OGGETTO

Il presente DISCIPLINARE ha ad oggetto il servizio di supporto giuridico -amministrativo volto a garantire un affiancamento legale a VENEZIA SANITA'SRL nello svolgimento dell'attività prevista dal contratto di servizi sottoscritto con l'Azienda Ulss 3 Serenissima, in materia di patrimonio immobiliare e, in particolare, relativamente alla rinegoziazione dei contratti scaduti e da stipulare ex novo. L'esecuzione del servizio non costituisce titolo preferenziale per l'affidamento di eventuali incarichi professionali di assistenza legale in giudizio.

ART. 2 - DURATA

L'appalto ha durata di dodici mesi a decorrere dalla comunicazione di aggiudicazione. L'aggiudicatario dovrà assicurare la propria disponibilità durante l'intera durata dell'appalto.

ART. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E MODALITA' DI ESECUZIONE

Le prestazioni oggetto d'appalto consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in formulazione di pareri scritti e orali, redazione e/o predisposizione di corrispondenza, lettere, comunicazione e diffide, stesura di atti, contratti, accordi, transazioni e verbali di conciliazione, assistenza e consulenza resa nel corso di riunioni e conferenze telefoniche, partecipazione a riunioni aventi ad oggetto la negoziazione dei rapporti contrattuali in questione.

ART. 4 REQUISITI RICHIESTI

Possono presentare preventivo i liberi professionisti che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- Iscrizione all'albo professionale da almeno cinque anni;
- Assenza di condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrattare con una Società partecipata della Pubblica Amministrazione;
- Assenza di conflitto di interesse con Venezia sanità srl.
- Comprovata esperienza nel settore del diritto immobiliare, preferibilmente con esperienze in associazioni di categoria del settore sopracitato, che dovranno essere individuati in sede di presentazione di preventivo

ART. 5 - CORRISPETTIVO

Il compenso per il servizio sarà quello di aggiudicazione comprensivo di IVA e CPA e di ogni altra prestazione di legge comunque denominata.

ART.6 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il compenso concordato sarà fatturato su base mensile alla consegna di un resoconto di attività svolte come da art. 2.

Ai fini di ottemperare all'obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019, si prega di trasmettere le fatture all'indirizzo PEC: segreteria@pec.veneziasanita.it. Il pagamento delle fatture avverrà a rimessa

diretta. Il pagamento delle fatture sarà effettuato da VENEZIA SANITÀ, a seguito dell'accettazione da parte del Rappresentante di VENEZIA SANITÀ delle attività svolte dal Contraente.

ART.7 – OBBLIGHI INERENTI AL CONTRATTO

In considerazione dell'incarico conferito con il presente Contratto, il Professionista si impegna al puntuale rispetto di quanto previsto dai seguenti paragrafi:

- a) a non divulgare o comunque a non utilizzare dati o fatti inerenti VENEZIA SANITÀ e i suoi Clienti;
- b) a restituire al termine del presente Contratto la documentazione eventualmente fornita da VENEZIA SANITÀ, o che comunque riguardi la medesima VENEZIA SANITÀ, in ogni caso a conservarla come depositario, con obbligo di custodia, fino al momento della restituzione predetta. Nessuna copia di detta documentazione dovrà essere trattenuta dal Professionista ad eccezione di quella richiesta per legge;
- c) a non usare né permettere l'uso diretto o indiretto di ogni e qualunque documento fornito da VENEZIA SANITÀ per scopi diversi dal completamento del Contratto.

ART. 8 RAPPRESENTANTE PER VENEZIA SANITÀ

La persona nominata da VENEZIA SANITÀ a rappresentare la Società è dott.ssa Elisa Pietroboni, soggetto incaricato del controllo delle prestazioni di cui al presente Contratto.

Tale persona avrà la funzione di controllare, in nome e per conto dell'Società, l'esatto adempimento di tutte le prescrizioni richieste. A tal fine ha la facoltà di verificare i programmi per l'esecuzione delle prestazioni e controllare il rispetto dei medesimi.

ART.9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (di seguito per brevità "GDPR"), le Parti, in qualità di Titolari del trattamento, si informano reciprocamente che i rispettivi Dati personali, forniti in sede di sottoscrizione del presente Contratto (d'ora in avanti "Contratto"), saranno raccolti e trattati su supporti cartacei od elettronici, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza, al fine di (i) adempiere gli obblighi di legge in materia contabile e fiscale (ad es. in materia di fatturazione, tenuta scritture e registrazioni contabili), nonché al fine di (ii) eseguire le obbligazioni ed esercitare i diritti derivanti dal Contratto. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali per le finalità e con le modalità qui descritte avvengono ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) e c) del Regolamento. Il conferimento reciproco dei dati personali ha natura obbligatoria ed il rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità di instaurare il rapporto e/o adempiere correttamente alle obbligazioni derivanti dal Contratto. Tra i dati personali forniti per la finalità di cui al di cui al punto (ii) vi potranno essere i dati di contatto di persone fisiche che prestino la propria attività per conto delle Parti, quali dipendenti o in via autonoma (ad es. nome, cognome, indirizzo e-mail aziendale, telefono). Le Parti si impegnano a non trattare tali dati per finalità ulteriori rispetto a quelle sopra indicate. I Dati personali non verranno diffusi.

Nell'ambito delle finalità sopra indicate, i dati personali verranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione del presente rapporto contrattuale. Il criterio per determinare l'effettivo periodo di conservazione dei dati sarà rappresentato dal termine di prescrizione delle azioni derivanti dal Contratto. Ad ogni modo i dati personali non verranno conservati per un periodo superiore a 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale, dopodiché i medesimi dati verranno distrutti o resi anonimi.

ART.10 – CLAUSOLA ETICA

Il Professionista dichiara di impegnarsi al rispetto della normativa vigente e dei comuni principi dell'etica professionale al fine di non porre in essere alcuna azione nei confronti dei terzi in generale ed, in particolare, della Pubblica Amministrazione, volta ad influenzarne illecitamente le decisioni.

Detto impegno vale tanto nelle fasi di negoziazione di un rapporto contrattuale che nelle fasi di esecuzione dello stesso. In tale contesto, la parte Professionista si impegna nello svolgimento del rapporto contrattuale ad ottemperare ai seguenti principi fondamentali:

- corretta gestione ed uso delle informazioni riservate o confidenziali ricevute;
- adozione di pratiche commerciali e contrattuali nel pieno rispetto non solo delle disposizioni di legge vigenti, ma anche dei più generali canoni di correttezza deontologica, ivi compresi quelli contenuti nelle suddette regole generali di comportamento.

La violazione dei principi contenuti nella presente clausola darà diritto a VENEZIA SANITÀ di risolvere il presente Contratto.

ART. 11 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente Contratto viene regolato ed interpretato in via esclusiva secondo la legge italiana. Per quanto non espressamente previsto nel contratto le parti rinviando alla disciplina vigore, ed in particolare agli artt.2229 e ss. c.c.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, alla validità, agli effetti, all'esecuzione, all'adempimento od alla risoluzione del presente rapporto, è competente in via esclusiva il foro di Venezia, previo esperimento di un tentativo di conciliazione da effettuarsi avanti la Camera Arbitrale di Venezia.

ART. 12 – CLAUSOLE FINALI

La circostanza che una delle Parti non faccia in un qualsiasi momento valere i diritti riconosciutigli da una o più clausole del presente Contratto non potrà essere intesa come rinuncia a tali diritti, né impedirà alla stessa di pretendere successivamente l'osservanza di ognuna delle clausole contrattuali nello stesso contenute.

L'invalidità, ovvero l'inapplicabilità di una o più clausole del presente Contratto, non inficerà la validità o l'applicabilità delle altre clausole del presente contratto, le quali dovranno essere considerate efficaci. In tali ipotesi le parti si impegnano a provvedere alla immediata sostituzione delle clausole invalide, inefficaci o inapplicabili con altrettante previsioni che rispettino, per quanto possibile, la volontà delle parti. Il presente Contratto racchiude l'intera volontà delle Parti in ordine al rapporto con lo stesso instaurato e prevarrà su ogni altro eventuale accordo (od intesa), verbale o scritto, in precedenza concluso, che dovrà pertanto ritenersi automaticamente cessato a far data dalla conclusione del

Contratto. Per converso, ogni modifica al presente contratto dovrà essere specificamente approvata per iscritto dai contraenti.

Le parti si danno atto che l'esecuzione degli obblighi contenuti nel presente contratto viene realizzata nell'ambito di una condotta di buona fede da parte dei contraenti, in modo da garantire, nel corso della durata negoziale, un equo contemperamento degli interessi nell'ambito di un della conservazione di un corretto sinallagma contrattuale.